

GESTIONE DELLE BILANCE NEL COMPARTO SANITÀ

DECRETO 21 APRILE 2017 N. 93



www.gardhenbalance.it

INDICE

3.....Decreto 21 aprile 2017 n.93

3.....Art. 2 / Definizioni

4Una sintesi sul nuovo sistema dei controlli successivi alla messa in servizio di strumenti di misura

4Termini per la verifica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

6Obblighi dei titolari di strumenti di misura con funzione di misura legale

8Libretto metrologico

9Requisiti per la riparazione a cura del riparatore

10Gli organismi di ispezione svolgono attività di pubblico servizio

11Prove e Strumentazione

13.....Legalità dei sigilli ri-apposti
dall'Organismo di Ispezione

16Imparzialità

17Vigilanza del mercato

18Domande frequenti

19Pianificazione e prevenzione

20 ...Profilo aziendale

23....Visitare la nostra azienda aiuta a comprendere perché meritiamo fiducia

Decreto 21 aprile 2017 n.93

Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

Art. 2 / Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a. «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
 - b. «strumento di misura», uno strumento di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto in questione, utilizzato per una funzione di misura legale;
 - c. «verificazione periodica», il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche o a seguito di riparazione, per qualsiasi motivo che abbia comportato la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;
 - d. «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;
 - e. «organismo», l'organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a UNIONCAMERE della Scia dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012

Una sintesi sul nuovo sistema dei controlli successivi alla messa in servizio di strumenti di misura

- Codifica, coordinamento e armonizzazione della disciplina;
- Obiettivi: creazione del mercato unico e garanzia della misura;
- Equilibrio dei diversi ruoli (poteri) in ottica di sussidiarietà;
- Ridefinizione/puntualizzazione degli obiettivi dei controlli successivi;
- Separazione tra funzione di verifica e controlli pubblici;
- Distinzione delle differenti tipologie di controllo pubblico;
- Accreditamento degli Organismi preposti alla verifica periodica;
- Potenziamiento delle logiche telematiche;

Termini per la verifica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Per gli strumenti già oggetto di verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del D.M. 93/2017, la periodicità delle verificazioni periodiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata. Per gli strumenti in precedenza non soggetti a verifica periodica e per i quali tale verifica è stata introdotta con il DM 93/2017, la periodicità della verifica va calcolata:

- dalla data della loro messa in servizio;
- e comunque da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;
- successivamente, la verifica è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV e decorre dalla data dell'ultima verifica.

A tal proposito, il 03/11/2017 il M.I.S.E., attraverso una circolare, ha dato maggiori indicazioni per rendere più agevole l'individuazione delle decorrenze previste dal Decreto. In particolar modo si evidenzia che per determinare la periodicità delle verificazioni degli strumenti di misura, è necessario considerare non le loro marcature comunitarie/bolli di verifica, bensì la data della loro messa in servizio, se avvenuta entro, e non oltre, i due anni dalla marcatura/verifica accennata. Se detta messa in servizio è avvenuta oltre i due anni predetti, la data da cui calcolare la decorrenza della periodicità va individuata sommando due anni all'anno delle marcature comunitarie/bolli di verifica.

Riepilogando:

- se non trascorsi più di due anni tra la data della messa in servizio e il 31 dicembre dell'anno della marcatura (riferimento codificato), il titolare dello strumento dovrà far richiesta della verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza triennale prevista, a partire dalla data della messa in servizio stessa (es. di strumento che presenta una marcatura metrologica supplementare "M15" e data di messa in servizio al 18/01/2017, la verifica periodica va richiesta entro il 09/01/2020, considerando le festività);
- se trascorsi più di due anni tra l'anno della marcatura e la data di messa in servizio, il termine, rispetto al quale calcolare la periodicità della verifica, si ricava sommando due anni al 31 dicembre dell'anno della marcatura ed aggiungendo i tre anni della periodicità disposti dalla tipologia dello strumento (es. strumento che presenta una marcatura metrologica supplementare "M12" e data di messa in servizio al 18/01/2017, la verifica va richiesta entro il 21/12/2017)

Il titolare dello strumento di misura richiede una nuova verifica periodica;

- almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente,
- o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.
- o entro dieci giorni lavorativi dalla rimozione anche accidentale dei sigilli di protezione anche di tipo elettronico
- o entro 30 giorni in caso di ordine di aggiustamento.

Attenzione: con i sigilli provvisori è consentito l'uso dello strumento di misura fino a quando viene eseguita una nuova verifica periodica, a condizione che la stessa sia stata richiesta entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione. La data di riparazione risulterà annotata sul libretto metrologico o sulla dichiarazione che il riparatore rilascia al titolare dello strumento.

L'Organismo di Ispezione deve:

- eseguire la verifica periodica entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta (termine che decorre dalla definizione contrattuale);
- inviare telematicamente tramite apposita piattaforma Eureka entro dieci giorni lavorativi dalla verifica periodica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verifica periodica e a UNIONCAMERE, un riepilogativo delle verificazioni periodiche effettuate.

Obblighi dei titolari di strumenti di misura con funzione di misura legale

Entro 30 giorni i titolari degli strumenti hanno l'obbligo di comunicare alle Camere di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio:

- la data di messa in servizio;
- la data di fine utilizzo;
- dati anagrafici completi e P.IVA del titolare;
- tipo, marca e modello dello strumento e identificativo;
- anno della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;
- caratteristiche metrologiche dello strumento;
- eventuale uso temporaneo dello strumento.

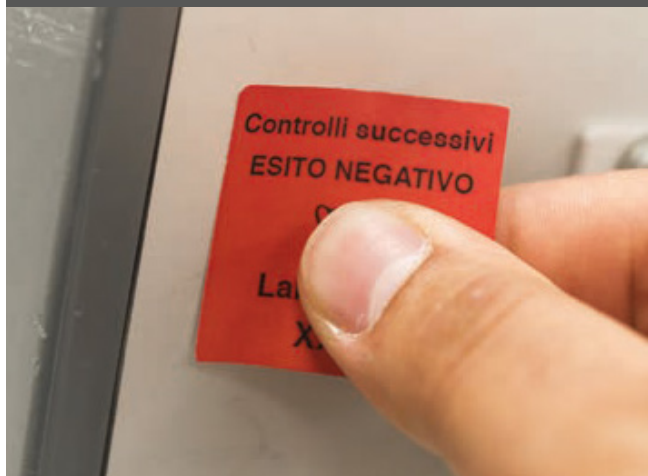
Il titolare dello strumento ha l'obbligo:

- di curare il corretto funzionamento dello strumento;
- di non utilizzare lo strumento quando palesemente difettoso o inaffidabile dal punto di vista metrologico;
- di conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- di richiedere la verifica periodica;
- di curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- di curare l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione.

In caso di riparazione, in assenza del libretto metrologico:

- il titolare dello strumento deve conservare copia della distinta lavori rilasciata dal riparatore da mettere a disposizione dell'organismo di ispezione incaricato alla verifica periodica;
- gli strumenti di misura, a seguito di rimozione dal luogo di messa in servizio senza alterazione dei sigilli, possono essere liberamente utilizzati presso altri indirizzi e da altri titolari nel rispetto degli errori massimi tollerati, fino alla scadenza della verifica periodica; il titolare dello strumento comunica alla Camera di commercio competente la data e il diverso luogo di messa in servizio dello strumento.

Esempio di contrassegno
con esito negativo



Esempio di contrassegno
con esito positivo



Libretto metrologico

- Emesso in occasione della prima verifica periodica (ove non vi abbia già provveduto il fabbricante) a cura dell'Organismo.
- Nessun onere a carico del titolare dello strumento.
- Nel libretto sono registrate anche le operazioni di riparazione.

LIBRETTO METROLOGICO					
		Emesso il:		A cura di:	
TITOLARE DELLO STRUMENTO		Nome/Ragione Sociale:			
LIBRETTO METROLOGICO		Emesso il:			
SEDE LEGALE		Nome/Ragione Sociale:			
Partita IVA:			Codice Fiscale:		
Recapito Telefonico Principale:		Mobile:		Fax:	
E-mail:			Indirizzo PEC:		
REFERENTE 1		Nome:	Telefono:	Email:	
REFERENTE 2		Nome:	Telefono:	Email:	
INDIRIZZO PRESSO CUI LO STRUMENTO è IN SERVIZIO (SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE DEL TITOLARE DELLO STRUMENTO)					
Tipologia Strumento:			Marca:		
Modello:			Matricola:		
Anno di Marcatura (CEE, CE e M)			Data Messa in Servizio:		
Anno di Fabbricazione:			Classe di Precisione:		
DATI TECNICI DELLO STRUMENTO					
Portata MAX:		Portata MINIMA:		Divisione di Omologazione (*)	
Portata MAX:		Portata MINIMA:		Divisione di Omologazione (*)	

Requisiti per la riparazione a cura del riparatore

Per eseguire la riparazione di uno strumento di misura con funzione di misura legale il riparatore deve essere in possesso di sigilli provvisori che applicherà in corrispondenza di quelli del fabbricante se rimossi poiché a protezione degli organi interni (art. 7) del DM 93/2017.



In assenza di libretto metrologico, il riparatore comunica alla CCIAA competente per territorio la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati. Stessa dichiarazione deve essere rilasciata al titolare dello strumento che la sottopone all'organismo a cui verrà delegata la verifica periodica.



Gli organismi di ispezione svolgono attività di pubblico servizio

A norma dell'art. 4, comma 1 del D.M. 93/2017, la verifica periodica degli strumenti di misura in servizio è eseguita esclusivamente dagli organismi di ispezione in possesso dei requisiti specificati all'allegato I del provvedimento, che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad UNIONCAMERE e che risultino iscritti nell'apposito elenco nazionale.

Gardhen bilance Srl Organismo di Ispezione n. 293 operativo su tutto il territorio nazionale.

Home page

UNIONCAMERE

IL SITO DEGLI UFFICI METRICI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Normativa
Chi siamo
Elenco Organismi di verifica periodica
Storico elenchi laboratori abilitati
Documenti
Metalli preziosi - tecnologia laser
Strumenti Metrici
Tachigrafo Digitale
Glossario
Link utili

Elenco Organismi per Contatori acqua
Elenco Organismi per Contatori del gas
Elenco Organismi per Contatori energia elettrica attiva
Elenco Organismi per Contatori di calore
Elenco Organismi per Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua
Elenco Organismi per Strumenti per pesare a funzionamento automatico
Elenco Organismi per Dispositivi di conversione del volume
Elenco Organismi per Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Elenco Organismi per Misuratori massici di gas metano per autotrazione
Elenco Organismi per Pesì
Elenco Organismi per Misure di capacità
Elenco Organismi per Indicatori di livello

Home > Elenchi Organismi di verifica periodica > Elenco degli Organismi che effettuano la verifica periodica ai sensi del D.M. 93/2017 > Elenco degli Organismi che eseguono la verifica periodica ai sensi del D.M. 93/2017

ELENCO ORGANISMI PER STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO NON AUTOMATICO

Dati generali

Denominazione laboratorio: **Gardhen Bilance srl**
Data di ricevimento della SCIA: **16.05.2018**
Data di rilascio identificativo: **21.05.2018**
Unioncamere
Codice Fiscale/P.IVA: **03281501217**
Nome e cognome del responsabile: **Luigi Ruggiero**
verifica periodica

Dati aggiuntivi

Sostituto del responsabile della verifica periodica: **Matteo Sozio**
Indirizzo PEC: gardhenbilance@pec.it

Sede Legale

Identificativo unioncamere: **293**
Indirizzo: **Via G. Luraghi c/o Consorzio Il Sole Lotto 5**
Comune: **Pomigliano D'Arco**
Cap: **80013**
Provincia: **Napoli**

Gli organismi di ispezione per la verifica periodica accreditati ai sensi del D.M. 93/2017 svolgono attività di pubblico servizio.

Prove e Strumentazione

Oltre agli obblighi previsti dal Capo II “Organismi” e dall’Allegato I “Requisiti degli Organismi” del D.M. 21 aprile 2017, n.93, i campioni utilizzati per l’esecuzione della verifica periodica, devono essere tarati e certificati LAT ogni due anni.

In deroga al punto 1.3 dell’allegato II i campioni utilizzati per la verifica degli strumenti di classe III e IV con divisione di verifica e 1 g, posso essere tarati dall’Organismo che svolge la Verificazione, purché disponga di sistemi di trasferimento (comparatori di massa) e di procedure idonee.

La conformità è rispettata solo se sono condotte tutte le prove prescritte, indispensabili per assicurare il funzionamento regolamentare dello strumento per pesare in esame.

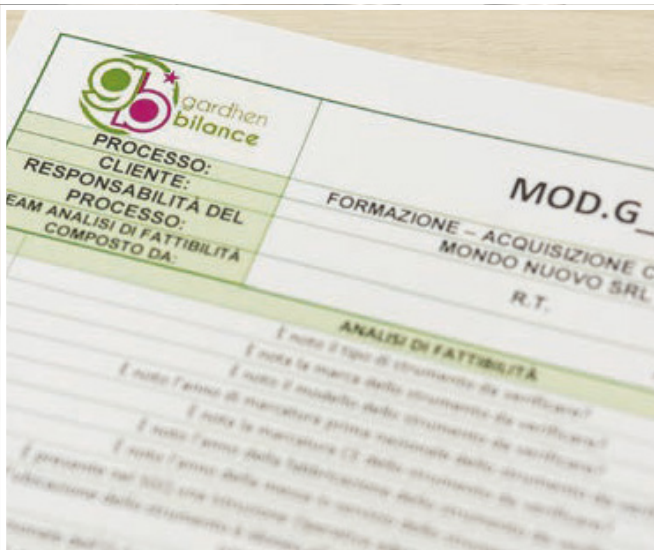
Devono essere eseguiti puntuali controlli, oltre che dell’esattezza, anche degli eventuali errori di eccentricità, di ripetibilità e di mobilità.



L'utilizzo di una quantità limitata di campioni o campioni non idonei potrebbe evidenziare:

- una truffa ai danni del titolare dello strumento che ha richiesto la verifica
- periodica;
- una gravissima violazione della vigente legislazione;
- un potenziale rischio per la salute pubblica;
- un potenziale danno economico per il pubblico;

L'organismo tiene un registro su supporto cartaceo e informatico sul quale riporta in ordine cronologico le richieste di verifica periodica pervenute e la data di esecuzione con il relativo esito.



Legalità dei sigilli ri-apposti dall'Organismo di Ispezione

I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di verifica periodica da parte dell'organismo d'ispezione incaricato, al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o mancanti per altra qualsiasi causa, già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, salva la valutazione delle eventuali responsabilità per la carenza rilevata, sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati, dal fabbricante e dalle Camere di Commercio in sede di accertamento della conformità.





CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO

Accreditation Certificate

ACCREDITAMENTO N. **156E REV. 02**
ACCREDITATION N.

EMESSO DA **DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE**
ISSUED BY

SI DICHIARA CHE **GARDHEN BILANCE S.r.l.**
WE DECLARE THAT
Organismo di Ispezione

SEDE PRINCIPALE/HEADQUARTER:
• Via G. Luraghi - c/o Consorzio "Il Sole" - Lotto S 80038 - Pomigliano d'Arco (NA) - Italia

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Ed. 2012

MEETS THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD ISO/IEC 17020 Ed. 2012

QUALE ORGANISMO DI **Ispezione di Tipo C**
AS BODY FOR THE *(così come dettagliato nell'Allegato al presente Certificato)*
Inspection of Type C
(as stated in the Annex to this Certificate)

Data di 1^a emissione
1st issue date
18-04-2018

Data di revisione
Review date
25-02-2022

Data di scadenza
Expiry date
17-04-2026

L'accreditamento attesta la competenza, l'imparzialità e il costante e coerente funzionamento dell'Organismo relativamente al campo di accreditamento riportato negli allegati al presente certificato di accreditamento. Il presente Certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dai relativi Allegati e può essere sospeso, revocato o ridotto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di ACCREDIA. La validità dell'accreditamento può essere verificata sul sito WEB (www.accredia.it) o richiesta direttamente al Dipartimento di competenza. Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità del certificato di accreditamento rilasciato al CAB. La data di revisione riportata sul certificato corrisponde alla data di delibera del pertinente Comitato Setoriale di Accreditamento. L'atto di delibera, firmato dal Presidente di ACCREDIA, è scaricabile dal sito www.accredia.it, sezione "Documenti". ACCREDIA è l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008.

The accreditation attests competence, impartiality and consistent operation in performing conformity assessment activities, limited to the scope detailed in the attached annex(es). This Certificate is not valid without the relative annex(es) and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non fulfilment as ascertained by ACCREDIA. Confirmation of the validity of accreditation can be verified on the website (www.accredia.it) or by contacting the relevant Department. The QRcode links directly to the website www.accredia.it to check the validity of the accreditation certificate issued to the CAB. The revision date shown on the certificate refers to the update / resolution date of the Sector Accreditation Committee. The Resolution, signed by the President of ACCREDIA, can be downloaded from the website www.accredia.it, 'Documents' section. ACCREDIA is the sole national Accreditation Body, appointed by the Italian government in compliance with the application of REGULATION (EC) No 765/2008.

MD-17-DC Rev. 04

ACCREDIA

Dipartimento
Certificazione e Ispezione

SEDE LEGALE

Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma
T +39 06 8440991
F +39 06 8841199
www.accredia.it / info@accredia.it
C.F. / P. IVA 10566361001

SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA

Via Tonale, 26
20125 Milano
T +39 02 2100961
F +39 02 21009637
milano@accredia.it

1/1



Allegato CSAAR al Certificato di Accreditamento 0156ISP
Annex CSAAR to the Accreditation Certificate 0156ISP

RILASCIATO A
ISSUED TO **GARDHEN BILANCE S.r.l.**

Organismo di Ispezione

REVISIONE
REVISION **001** DATA DI REVISIONE
REVIEW DATE **18-10-2024** DATA DI SCADENZA
EXPIRY DATE **17-04-2026**

Ispezione di Tipo C nei seguenti settori:

Verificazione periodica di

- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico -NAWI – classe I con portata massima fino a 2 kg;
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico -NAWI – classe II con portata massima fino a 7 kg;
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico -NAWI – classe III e IIII con portata massima fino a 1.000 kg

ai sensi del Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

Inspection of Type C in the following sectors:

Subsequent verification of:

- non-automatic weighing instruments – NAWI – class I – with maximum capacity up to 2 kg;
- non-automatic weighing instruments – NAWI – class II – with maximum capacity up to 7 kg;
- non-automatic weighing instruments – NAWI – class III and IIII – with maximum capacity up to 1.000 kg;

in accordance with the Decree 21 april 2017, n. 93.

ACCREDIA

Dipartimento
Certificazione e Ispezione

SEDE LEGALE

Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma
T +39 06 8440991
F +39 06 8841199
accredia.it / info@accredia.it
C.F. / P. IVA 10566361001

SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA

Via Tonale, 26
20125 Milano
T +39 02 2100961
F +39 02 21009637
milano@accredia.it

1/1

Imparzialità

Le attività di ispezione devono essere eseguite con imparzialità. L'organismo di ispezione deve essere responsabile per l'imparzialità delle proprie attività di ispezione e non deve permettere che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettano l'imparzialità. La società che istituisce un organismo di ispezione che rispetta i criteri minimi di indipendenza di cui all'appendice A punto A.3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, può far sì che gli ispettori abilitati all'attività di verifica periodica possano eseguire anche attività di riparazione, a patto che quest'ultima venga eseguita in maniera del tutto indipendente dalle attività ispettive.



Vigilanza del mercato

- Chi: Mi.S.E. tramite le Camere di commercio;
- Oggetto: strumenti conformi alla normativa nazionale ed Europea;
- Scopo: assicurare la conformità degli strumenti di misura;
- Dove: luoghi dove gli strumenti sono in servizio;
- Registrazioni: verbalizzazione e informazione del Mise;
- Provvedimenti: eventuale accertamento di sanzione amministrativa;
- Tutela giuridica: rispetto del contraddittorio;
- Cooperazione: fabbricanti degli strumenti di misura, organismi accreditati per la verifica e operatori economici interessati;
- In conformità alle norme elencate nel nuovo Decreto le Camere di Commercio provvederanno esclusivamente alla vigilanza sugli strumenti di misura verificati dagli organismi e sulla corretta applicazione delle vigenti normative in ambito di Metrologia legale.

La vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità con i requisiti previsti dalla pertinente normativa.



Domande frequenti

Il “controllo metrologico periodico” degli strumenti di misura tramite una qualsiasi procedura di “sistema di gestione per la qualità” sostituisce la verifica periodica?

No. Trattasi di due diverse procedure, non equipollenti sia per la fonte impositiva, sia per le modalità esecutive ai fini perseguiti. La verifica periodica è prescritta da requisiti cogenti (D.M. 93/2017) mentre, il “controllo metrologico periodico” è un’attività effettuata in conformità ad una norma armonizzata volontaria o, secondo indicazioni del fabbricante, come attività di manutenzione preventiva programmata.

Perché affidare la verifica periodica ad Organismi di ispezione Accreditati da ACCREDIA in conformità al Decreto 21 aprile 2017 n. 93?

(**) ACCREDIA in quanto Ente Unico di accreditamento è designato dal governo italiano ad attestare la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme. L’accreditamento attesta la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di ispezione e ne assicura l’idoneità a valutare la conformità di beni e servizi alle prescrizioni stabilite dalle norme volontarie e cogenti. ACCREDIA è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, l’autorità referente per l’accreditamento a livello nazionale. La sua attività si esprime in una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli organismi accreditati. In qualità di terza parte indipendente, ACCREDIA garantisce il rispetto delle norme da parte degli organismi e dei laboratori accreditati, e l’affidabilità delle attestazioni di conformità da essi rilasciate sul mercato, svolgendo un servizio a tutela della salute e della sicurezza delle persone e dell’ambiente. Il ricorso da parte delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori ai servizi di valutazione della conformità quali certificazioni, ispezioni, verifiche, prove e tarature accreditate, contribuisce ad alimentare la fiducia che sul mercato circolino beni e servizi sicuri e di qualità.

Quali sono le sanzioni per la violazione delle leggi metriche?

Per il mancato rispetto dei vari obblighi metrologici, ivi compreso quello della verifica periodica, sono applicabili, secondo i casi, le sanzioni previste dal codice penale, dalle leggi metriche e dal decreto legislativo 517/1992. Per la sola omessa verifica periodica entro le scadenze di legge gli uffici metrici camerali nei loro verbali possono applicare la sanzione del pagamento di una somma da 516,00 € a 1549,00 €, ma altri, nel rispetto della normativa vigente, anche il sequestro amministrativo degli strumenti interessati. Per altre gravi inadempienze può essere decisa la confisca dello strumento interessato e può essere anche avviato un procedimento penale.

Pianificazione e prevenzione

La verifica periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo non solo di accertare la presenza di bolli di verifica prima nazionale o di quelli CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M, ma anche che abbiano conservato nel tempo gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo. Se così non fosse, l'ispettore incaricato dell'attività, appone sullo strumento di misura un contrassegno rosso di esito negativo. Questi strumenti possono essere detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno previsto all'allegato VI e non utilizzati. Per limitare tali fenomeni è certamente utile sottoporre a manutenzione preventiva gli strumenti per pesare.

Il manutentore esperto potrà certamente assicurare una costante fedeltà metrologica agli strumenti anche durante l'intervallo tra le verificazioni periodiche cosicché le probabilità del "contrassegno rosso" diventino rare. Tenuto conto delle sanzioni applicabili per l'inosservanza, anche involontaria, delle disposizioni in materia di strumenti per pesare e misurare, la corretta gestione del proprio parco strumenti può divenire talora per il titolare dello strumento, pur intenzionato al rispetto delle regole, un impegno complesso fonte di preoccupazione. Poiché, come abbiamo appena ricordato, in taluni casi un'irregolarità può causare anche il sequestro o la confisca dello strumento (evidente il danno che può derivare dal fermo amministrativo di una bilancia medicale/sanitaria), è consigliabile affidare ad aziende competenti i servizi di manutenzione. Le divisioni autonome dell'organizzazione nazionale Gardhen balance srl assicurano la copertura dei seguenti servizi:

- "Manutenzione tecnica in contratto" anche full risk, finalizzata al mantenimento nel tempo delle caratteristiche funzionali e di fedeltà metrologica di qualsiasi strumento per pesare;
- "Assistenza tecnica" occasionale per la riparazione dei medesimi strumenti per pesare;
- Contratti di "manutenzione amministrativa" per la gestione documentale degli adempimenti spettanti al "titolare dello strumento", in conformità al medesimo DM n.93/2017. Il "full risk" si completa quindi di prestazioni formali e da oggi cambia nome diventa **"full risk plus"**.
- Gardhen balance Srl Organismo di ispezione Numero Identificativo UNIONCAMERE 293, Verifica periodica ai sensi del Decreto 21 aprile 2017 n. 93 di strumenti per pesare a funzionamento non automatico fino alla portata di 1.000 kg.

Profilo aziendale

Progettazione e Produzione

- Dispositivi medici con e senza funzione di misura;
- Dispositivi medici custom;
- Arredi e soluzioni tecniche in HPL;
- Carrelli per raccolta rifiuti speciali;
- Strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
- Manufatti in tappezzeria di ogni genere;

Servizi

- Assistenza tecnica e manutenzione dispositivi medici con e senza funzione di misura;
- Prove di sicurezza elettrica con personale iscritto all'albo ANTEV;
- Ristrutturazione imbottiti antichi e moderni;
- Ristrutturazione di dispositivi medici antichi e moderni;
- Realizzazione CNC di ricambi introvabili da campione e/o disegno in metallo, legno e polimeri;
- Centro Assistenza Tecnica Italia e Switzerland dei sistemi di movimentazione DEWERT e OKIN;
- Magazzino Italia ricambi originali DEWERT e OKIN;



Divisione autonoma / Verificazione Periodica di strumenti per pesare e pesi

- Organismo di Ispezione n. 293 accreditato dall'ente di accreditamento ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 tipo C in conformità al Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93, operativo su tutto il territorio nazionale;

Distribuzione

Bilance medicali, analitiche, da laboratorio e industriali;

Partnership di primo livello

Distributore esclusivista in Italia di MEDISIT (NL) produttore di sedute tecniche di alta qualità;



Qualità

- ISO 13485:2016 N.9124.GAR2 "CSQ MED".
- ISO 9001:2015 N. IT-1563 "IQNET".
- ISO 14001:2015 - N. 2017_08_197/Q - "ICM".
- DIRETTIVA 93/42/CEE N.789/MDD - "IMQ".
- Regolamento (UE) n. 2017/745 relativo ai dispositivi medici (MDR).
- Ministero della Salute - Certificato di libera vendita N. DGDMF/3/P/I.5.1.e.1/2021/1483.
- Direttiva 2014/31/UE, Allegato II, modulo D, per la fabbricazione di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) emesso dall'Organismo Notificato N.2081 - N. ATLAB-I16-012/2 REV.0;
- Certificato esame UE del Tipo emesso da azienda speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato N. ATLab-I22-032/0 REV.0;
- O.d.I. tipo C UNI CEI EN ISO/IEC 17020 verificaione periodica di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI).

**Nella nostra famiglia le idee crescono in armonia
sane e forti fino a diventare grandi.
Anche le Vostre ovviamente.**

Per informazioni e richieste:

Maurizio Cipolletta

General Manager / info@gardhenbalance.it

Luigi Ruggiero

Responsabile tecnico O.d.I. / organismodiispezione@gardhenbalance.it

Recapiti telefonici:

081.8692160 - 081.6589022 - 081. 6589036 - 081.8692209

Fax: 081.8692460 - 081.6589036

Web:

www.gardhenbalance.it

Sede legale e stabilimenti:

Gardhen balance Srl Via G. Luraghi - Consorzio IL SOLE - lotto S - 80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy

Visitare la nostra azienda aiuta a comprendere perché meritiamo fiducia





Gardhen Balance Srl
Via G. Luraghi c/o Consorzio il Sole Lotto S
80038 Pomigliano d'Arco (NA) - Italy
Telefono 081.8692160 - 081.6589022
081.6589036 - 081.8692209
Fax 081.8692460 - 081.6589036

www.gardhenbalance.it